

Racc. Contr...../

BOLLO

ALLEGATO C



Comune di Forlì

Servizio ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI

Schema di

LETTERA CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE/FISCALE E ADEMPIMENTI CONNESSI SmartCIG _____

IL DIRIGENTE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO
INVESTIMENTI

Richiamati:

- La delibera di Giunta n.179 del 05/06/2017 che contiene l'indirizzo ad affidare il servizio in oggetto;
- La determinazione a contrattare n. ___/2017 e la determinazione di aggiudicazione n. ___/2017, pubblicata nel sito web del Comune;
- il T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto ed il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Forlì;
- il Codice III, Testo unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio del Comune di Forlì, approvato con delibera di C.C. n. 82 del 20/04/2009;

Affida

a _____, _____, il SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE/FISCALE E ADEMPIMENTI CONNESSI, ai seguenti patti e condizioni”;

Art. 1 Oggetto del servizio

Oggetto del servizio affidato è l'assistenza in materia fiscale/tributaria consistente in:

- l'assistenza in materia contabile/fiscale consiste in:
 - assistenza per adempimenti contabili relativi alle attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 118/2011 con particolare riferimento alla redazione del bilancio consolidato (allegato 4/4 dei principi contabili);
 - assistenza nella revisione dei processi di controllo economico-finanziario anche tramite impostazione di una reportistica specifica del sistema degli organismi partecipati;
 - assistenza fiscale per adempimenti relativi a:
 - IVA: servizio tenuta contabilità, tenuta registri, liquidazioni periodiche, dichiarazioni annuali, verifica della gestione IVA

- del Comune e del corretto esercizio della detrazione anche ai fini del recupero di maggiore imposta;
- IRAP: calcoli, controllo formale ed invio dichiarazione;
 - Ritenute fiscali;
 - attività di formazione e supporto in materia contabile e fiscale/tributaria da svolgersi presso la sede dell'Ente nei confronti sia dei dipendenti che amministratori;
 - servizio di risposta fino a 20 quesiti annui;
 - servizio di risposta fino a 20 quesiti annui;
 - attività di supporto, accessoria e propedeutica alla corretta elaborazione dati di cui ai punti precedenti, anche attraverso attività di formazione e supporto in materia giuridica-contabile e fiscale/tributaria da svolgersi presso la sede dell'Ente.

Le attività sopra descritte sono da intendersi come contenuti minimi indispensabili del servizio richiesto. L'operatore economico è tenuto a prestare la propria attività mediante lo svolgimento di tutti i compiti descritti nel presente contratto. E' facoltà dell'operatore economico nell'esecuzione del servizio proporre al Comune aggiornamenti e implementazioni. Il Comune mantiene, comunque, la possibilità di recepire o meno le suddette integrazioni metodologiche. Il Comune di Forlì resta proprietario dei dati conferiti e dei prodotti elaborati in relazione all'esecuzione delle attività affidate. L'operatore economico si impegna a restituire al Comune, al termine dell'esecuzione del servizio o immediatamente, nel caso di risoluzione del contratto, tutto il materiale riguardante dati elaborati ed utilizzato per l'esecuzione del servizio o elaborazioni da esse derivate.

Art. 2 Durata del contratto – Facoltà di rinnovo

Il presente contratto ha durata di anni 1 (uno), dal 01/08/2017 al 31/07/2018.

Se le esigenze fiscali e tributarie rilevabili nella fase finale di esecuzione del presente contratto rendessero necessario avvalersi di ulteriori prestazioni in materia e qualora l'attività resa dall'aggiudicatario sia valutata soddisfacente tale da considerare rilasciabile, al termine del contratto, il certificato di conformità (art. 50 del Codice III), l'Amministrazione –previo reperimento dello stanziamento necessario ad impegnare la spesa- prima della scadenza ha la facoltà di rinnovare il servizio per un altro anno, o periodo inferiore. In caso di rinnovo per il secondo anno, il corrispettivo sarà l'importo indicato all'art. 8, in esito all'offerta dell'aggiudicatario.

Art. 3 Caratteristiche del servizio

Il servizio di cui in oggetto sarà effettuato, nei modi e nei termini, nel rispetto delle scadenze previste per legge, delle esigenze dell'Ente e di quanto presentato in sede di offerta da parte dell'operatore economico, individuato come aggiudicatario con determina nr _____ del _____.

L'offerta tecnica dell'aggiudicatario, pur se non materialmente allegata al contratto ma depositata c/o l'ufficio del Responsabile del procedimento (il Dirigente firmatario del presente atto), costituisce fonte di obbligazioni per l'appaltatore.

Il Comune di Forlì si impegna a fornire all'operatore tutti i dati necessari allo svolgimento del servizio stesso.

L'operatore economico si impegna a fornire copia delle attestazioni di tutte le trasmissioni telematiche ancorchè delle dichiarazioni annuali, nonché copia delle stesse.

Art. 4 Esecuzione e luogo del servizio

Il servizio dovrà essere effettuato direttamente negli uffici comunali presso i quali è depositata la documentazione richiesta ed in collaborazione con il personale indicato dall'Ente.

E' prevista inoltre l'assistenza telefonica e via web. Gli incaricati dell'operatore economico, che cureranno tutti i rapporti con il Comune, dovranno essere preventivamente individuati e dovranno essere in possesso di idonea professionalità allo svolgimento del servizio stesso; essi saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio. Il servizio in oggetto è svolto dall'operatore economico a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e persone, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'Impresa, che ne è la sola responsabile.

Art. 5 Riservatezza e confidenzialità della ditta appaltatrice D.Lgs. 196/03

All'operatore economico non è consentito divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazioni comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico.

I dati trasmessi dal Comune dovranno essere trattati dall'operatore con l'ausilio di mezzi cartacei, informatici e/o telematici, per l'adempimento degli obblighi e dell'esecuzione delle operazioni previste dal presente contratto, per l'esecuzione di obblighi e adempimenti (amministrativi, contabili, fiscali, ecc.) disposti dalla legislazione vigente.

Art. 6 Obblighi del Comune e clausola di recesso

Il Comune si impegna:

- a) a fornire all'operatore economico tutti i dati e le informazioni necessarie all'esecuzione del servizio, nei tempi concordati;
- b) a versare, a favore dello stesso il corrispettivo pattuito per il servizio offerto. Le fatture verranno liquidate e pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento stesso;
- c) a riservarsi il diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in caso di abuso o mancata osservanza degli obblighi discendenti dal presente contratto, ivi compresi il subappalto a terzi del servizio, se non espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 7 Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico dovrà garantire l'adempimento degli impegni assunti secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio professionale. Altresì, non potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia né, tanto meno, sollevare

eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico. Infine, dovrà tenere indenne il Comune di Forlì da qualsiasi responsabilità verso terzi, conseguente ad eventuali manchevolezze o trascuratezze emerse nell'esecuzione degli obblighi assunti.

L'assegnatario dichiara di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 1/4/2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di comportamento consultabile sul sito internet del Comune di Forlì all'indirizzo <http://www.comune.forli.fc.it> e, per quanto compatibili, si impegna a rispettare i suddetti obblighi; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, c. 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, c. 1, del Codice di comportamento del Comune di Forlì approvato dalla Giunta con delibera n. 10/2014.

Art. 8 Corrispettivo per il servizio

Il Comune si impegna a versare a favore dell'operatore economico l'importo pari a € 9.000,00 (comprensivo di IVA ed ogni altra onere) in rate posticipate di pari importo, da liquidare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Le rate posticipate saranno fatturate rispettivamente, per l'anno 2017:

- la prima nel mese di ottobre 2017;
- la seconda nel mese di dicembre 2017;

per l'anno 2018:

- la prima nel mese di marzo 2018;
- la seconda nel mese di luglio 2018;

In caso di rinnovo restano ferme le scadenze mensili del periodo 2018-2019

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica, da parte del Responsabile del procedimento, dell'avvenuto svolgimento a regola d'arte del servizio affidato.

Le fatture riportanti il CIG indicato dal Comune devono essere inviate al Sistema di Interscambio in formato elettronico secondo quanto stabilito dal D.M. 55/2013 e indirizzate al Comune di Forlì, con indicazione del Servizio comunale interessato (Servizio ██████████); il codice univoco dell'ufficio di destinazione della fatture elettroniche è il seguente: ██████████ Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il Comune di Forlì garantisce il pagamento, previa presentazione di fattura, decorsi giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, effettuate in base a quanto previsto dagli artt. 307 e 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di giorni 60 decorrenti dal verificarsi delle condizioni previste per i pagamenti in acconto ovvero nel termine di giorni 45 dalla data di ultimazione delle prestazioni. Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. Al fine di consentire il rispetto del termine di pagamento di giorni 30, la fattura deve riportare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN

completo, in base all'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, gli estremi del contratto, il nominativo del Responsabile unico del procedimento, gli impegni di spesa che saranno comunicati successivamente. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

Art. 9 Esenzione dalla cauzione definitiva

Visto l'art. 6 comma 3 del Regolamento dei contratti contenuto nel Codice III, poiché il valore, tenuto conto anche dell'opzione di cui all'art. 1, all'affidatario non è richiesta la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AFFIDATARIO assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari in entrata ed in uscita relativi al presente contratto (salve le eccezioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui c/c dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso o di pagamento riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il seguente n. CIG

L'AFFIDATARIO, ai sensi dell'art. 3, c. 7, della legge sopra citata, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 11 Risoluzione del contratto. clausola risolutiva espressa

Il Comune di Forlì si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'affidatario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata.

Il Comune di Forlì si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

a) qualora si verificassero da parte dell'affidatario inadempimenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;

b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, tra cui, se l'affidatario è tenuto alla regolarità contributiva, irregolarità contributiva grave;

c) cessione totale o parziale del contratto;

d) in caso di apertura di procedure concorsuali che rendano impossibile la continuità del servizio.

Non spetterà all'affidatario, in caso di risoluzione, alcun indennizzo, per nessun titolo.

Art. 12 Cessione del contratto – Divieto di subappalto

E' assolutamente vietata ogni cessione totale o parziale del contratto, senza autorizzazione scritta dall'Ente, con possibilità per il Comune stesso di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Per le caratteristiche del servizio, che richiede l'interlocuzione diretta tra il committente e l'esecutore, relativamente a tutti gli aspetti, non vi sono parti accessorie subappaltabili; pertanto il subappalto è vietato.

Art. 13 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto che non fosse possibile risolvere in maniera bonaria tra le parti, il foro competente è quello del Tribunale di Forlì Cesena. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 Forma contratto - spese contrattuali – registrazione

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente e si intende perfezionato alla data di ricevimento del messaggio di PEC con il quale viene restituito firmato al Comune.

Tutte le spese contrattuali, l'eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico dell'AFFIDATARIO. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Firmato :il DIRIGENTE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE
BILANCIO INVESTIMENTI Dott. G. Senni

Firmato: L'AGGIUDICATARIO

In allegato: OFFERTA-PREZZO